



Comune di SPIRANO

Cümü de Spirà
Provincia di Bergamo • Bèrghem

REGOLAMENTI

Regolamento comunale per l'assegnazione degli alloggi riservati

(Art. 10 della L.R. 04-05-90 n. 28)

Approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 63 del 17-10-1992

Vecchio testo sostituito da C.C. n. 66/1997

Nuovo testo approvato con deliberazione Consiglio Comunale n. 66 del 26.11.1997

Art. 1 - (Ambito di applicazione)

Il presente regolamento disciplina le assegnazioni degli alloggi riservati ai sensi del primo e secondo comma dell'art. 10 e dell'art. 43 della L.R 4 maggio 1990 n. 28.

Art. 2 - (Condizioni per l'assegnazione)

Può essere assegnato un alloggio di edilizia residenziale pubblica al nucleo familiare che, oltre a possedere i requisiti previsti dall'art. 2 della L.R 28/90 (salvo per i casi specificati nel comma 6 art. 10 per i quali i requisiti d'accesso non sono richiesti), si trovi in una o più delle condizioni oggettive di seguito indicate:

■ A - (Primo comma art. 10)

- 1- essere costretto ad abbandonare il precedente alloggio per motivi di pubblica utilità posti in essere dall'Amministrazione pubblica;
- 2- essere costretto ad abbandonare il precedente alloggio per la realizzazione di programmi di risanamento edilizio pubblico o convenzionato tra pubblica amministrazione e i privati;
- 3- per situazioni di fabbisogno abitativo di particolare e documentata rilevanza sociale e per quelle derivanti da sfratto di alloggio così come previsto dall'art. 46 della L.R 28/90, tuttora in vigore;

■ B - (Secondo comma art. 10)

- 1-per gli interventi previsti dall'art. 31 della legge 5 agosto 1978 n. 457, che comportino il trasferimento degli assegnatari di alloggi di edilizia residenziale pubblica;
- 2-per i soggetti che devono abbandonare l'alloggio di servizio sia pubblico sia privato a seguito di collocamento a riposo, di trasferimento, di soppressione del servizio o di dimissioni per gravi motivi;

■ C - (Art. 43 L.R 28/90)

Occupazione senza titolo avvenuta dopo il 24 novembre 1989:

- 1- di alloggio che risulta di nuova costruzione o di recupero;
- 2- di alloggio ceduto dal precedente occupante;
- 3- di alloggio abbandonato per cause naturali (decesso) dal legittimo assegnatario.

Art. 3 - (Priorità nelle assegnazioni)

Ai fini della priorità nell'effettuare le assegnazioni degli alloggi riservati, si deve tener conto delle condizioni sociali, sanitarie ed economiche delle famiglie interessate.

Sono stabilite le priorità attribuendo al nucleo familiare un punteggio per quanto attiene sia le condizioni oggettive sia quelle soggettive. I punteggi sono così articolati

Condizioni oggettive:

- 1- abbandono del precedente alloggio:
 - a) per necessità di pubblica utilità
= punti 4
 - b) per la realizzazione di programmi di risanamento edilizio = punti 5
- 2- per situazioni di fabbisogno abitativo di particolare e documentata rilevanza sociale
= punti 2

- 3- per gli interventi previsti dall'art. 31 della legge del 5 agosto 1978 n.457 che comportino il trasferimento degli assegnatari di alloggi ERP = punti 5
- 4- per i soggetti che devono abbandonare l'alloggio di servizio sia pubblico sia privato a seguito di collocamento a riposo, di trasferimento, di soppressione del servizio o di dimissioni per gravi motivi = punti 3
- 5- per occupazione senza titolo avvenuta dopo il 24 novembre 1989 = punti 1
- 6- sentenza di sfratto non dovuta a morosità (scadenza cronologica) = punti da 2 a 4
 - 7- alloggio improprio o dichiarato antigienico = punti 2
- Condizioni soggettive:
 - 1- reddito familiare inferiore a 2 milioni pro capite = punti 5
 - 2- reddito familiare inferiore a 4 milioni pro capite = punti 4
 - 3- reddito familiare inferiore a 6 milioni pro capite = punti 3
 - 4- reddito familiare inferiore a 8 milioni pro capite = punti 2
 - 5- famiglie monoreddito con minori = punti 2
 - 6- presenza nel nucleo familiare di uno o più portatori di handicap = punti 4
 - 7- persone sole con figli o minori a carico = punti 1
 - 8- nuclei familiari che si trovano in situazione di particolare e documentata rilevanza socio-sanitaria = punti da 1 a 4

Art. 4 - (Aggiornamento elenco delle famiglie)

La Giunta Comunale provvederà a seconda delle disponibilità di alloggi ad aggiornare l'elenco delle famiglie alle quali assegnare gli alloggi riservati di edilizia residenziale pubblica.

Art. 5 - (Entrata in vigore)

Il presente regolamento, dopo aver acquisito l'esecutività, sarà pubblicato per 15 giorni consecutivi all'Albo Pretorio del Comune ed entrerà in vigore il giorno successivo a quello che conclude tale pubblicazione.